



COMUNE DI CORATO

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - DETERMINAZIONE PER L'ESERCIZIO 2011 DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE.

L'anno duemilaundici il giorno dieci del mese di giugno in Corato e nella Sala delle adunanze Municipali.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita sotto la presidenza di Luigi Perrone-Sindaco con l'intervento degli Assessori Signori:

Nome	P	A
CAPUTO FRANCESCO	SI	
CIFARELLI LUCA	SI	
MAZZILLI MASSIMO	SI	
NOCCA BENIAMINO	SI	
ROSELLI CARLO	SI	
ROSELLI GIUSEPPE	SI	
SALERNO IGNAZIO	SI	

Assistita dal sottoscritto Segretario Generale Dott. Luigi D'Introno

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Su proposta dell'ufficio competente e relazione dell'Assessore alla Programmazione Finanziaria e alla Pianificazione Strategica;

Premesso che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Favorevole (f.to ing. Gianrodolfo Di Bari);
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Favorevole (f.to ing. Gianrodolfo Di Bari);

Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 ed in particolare l'art. 61 che disciplina il gettito della tassa e il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 ed in particolare l'art. 49 che disciplina l'istituzione di una tariffa per la copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 dello stesso art. 49;

Visto l'art. 31 comma 7 della Legge 29 dicembre 1998 n. 448, che prevede che per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per i rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998;

Visto l'art. 31 comma 23 della Legge 29 dicembre 1998 n. 448, che prevede che in deroga a quanto previsto dall'art. 61 comma 3bis del D. Lgs. n. 507/93, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 22/97;

Visto l'art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, che prevede che gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione di sette anni per i comuni (tipologia nella quale ricadeva il nostro Ente) che avessero raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%;

Visto l'art. 33 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 che ha prorogato la soppressione della Tarsu, prevista dall'art. 49 del D. Lgs. n. 22/97, al decorrere dei termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 dello stesso art. 49;

Visto l'art. 1, comma 7 del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modifiche, dalla Legge 28 febbraio 2001 n. 26, che conferma fino all'anno precedente l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 commi 7 e 23 della Legge 29 dicembre 1998 n. 448;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed in particolare l'art. 238 comma 6, che recita: "Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio....*omissis*...., disciplina con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data in vigore della parte quarta e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa....";

Considerato che il suddetto regolamento non è stato ancora emanato;

Vista l'art. 1 comma 184 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;

Visto il D.L. 30 dicembre 2008 n. 208, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13, ed in particolare l'art. 5, comma 2-quater che prevede che ove il regolamento di

cui al comma 6 dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 non sia adottato entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la Tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

Vista la Circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – dell'11 novembre 2010, prot. n. 23148, il cui punto 2.1. dal titolo “Comuni che alla data del 31 dicembre 2009 erano in regime di Tarsu” recita: “Per i Comuni in questione non si pongono particolari problemi, poichè possono continuare ad applicare la TARSU utilizzando eventualmente, ai fini della determinazione delle tariffe, i criteri delineati nel D. P. R. n. 158 del 1999”;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale possibilità;

Visto l'art. 61 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il gettito ed il costo del servizio, ed in particolare il comma 3bis del D. Lgs. n. 507/93, aggiunto dall'art. 3 comma 68 della L. n. 549/95, che recita: “Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo,, non inferiore al 5 e non superiore al 15%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni;

Visto il Regolamento Comunale, approvato da ultimo con delibera del C. C. n. 25 del 28/04/2009, che all'art. 8 prevede una deduzione del 10%;

Preso atto che il costo del servizio di smaltimento per l'anno 2011 è previsto in € 6.028.000,00;

Ritenuto di coprire il costo del servizio nel 2011 in misura pari al 90% (costo presunto servizio di igiene urbana €6.028.000,00, copertura di bilancio €5.428.000,00 pari al 90%);

Atteso che la determinazione delle tariffe non ha subito aumenti a partire dal 2003, anno in cui il costo del servizio era di € 5.231.709,41, e la percentuale di copertura del costo del servizio era dell'85%;

Considerati gli aumenti del costo del servizio nel periodo intercorso, imputabili ad aumenti del servizio comunale, del costo di conferimento dei rifiuti in discarica e del costo di gestione del Consorzio Rifiuti ATO BA/1;

Constatato che è necessario aumentare le tariffe in vigore per raggiungere la percentuale di copertura del costo 2011;

Visto l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002) che recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali.....è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

Visto l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, che recita: “Resta confermata per il triennio 2009-2011,, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi,, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010 di differimento al 31 marzo 2011 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011 di differimento al 30 giugno 2011 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011;

Vista la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011);

Visti gli artt. 42, comma 2, lett. f), 48, comma 2, e 172 del D. Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge e con separata votazione per quanto attiene l'immediata eseguibilità dell'atto;

D E L I B E R A

1. La percentuale di copertura della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2011 è fissata in misura pari al 90% del costo del servizio così come determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Determinare per il 2011 le tariffe di seguito specificate, rivenienti da quelle in vigore nell'anno 2010, aumentate del 20%, al fine di ottenere il tasso di copertura fissato al punto precedente:

1^ CATEGORIA (Locali per attività collettive):

musei, archivi, biblioteche, locali di associazioni culturali, politiche, religiose, sindacali; sale cinematografiche, teatrali, palestre; scuole pubbliche e private, asili nido.

€4,10

2^ CATEGORIA (locali destinati ad attività terziarie e direzionali):

banche, studi professionali in genere, uffici pubblici; circoli sportivi e ricreativi; parrucchieri ed estetisti.

€3,86

3^ CATEGORIA (locali destinati ad uso abitativo):

abitazioni private e relative pertinenze, residenze, comprese le multiproprietà; convivenze, convitti e collegi, istituti assistenziali, caserme; ospedali, case di cura e riposo, alberghi (comunque denominati), complessi agro-turistici.

€2,36

4^ CATEGORIA (locali per attività di commercio all'ingrosso e aree ricreative turistiche):

fiere, esposizioni, mostre, campeggi, complessi attrezzati per attività sportive; parchi e giardini.

€5,10

5^ CATEGORIA (locali ed aree per attività di produzione artigianale o industriale, di commercio al dettaglio di beni non deperibili):

laboratori artigianali in genere, officine in genere, fermo restando l'abbattimento percentuale di cui all'art. 8, ultimo comma, del Regolamento Comunale;
attività economiche di produzioni industriali di beni, fermo restando l'abbattimento di cui sopra;
esercizi per la vendita di abbigliamento, tessuti, calzature, negozi di casalinghi, articoli da regalo, profumerie e simili e di qualsiasi altro bene necessario al soddisfacimento dei bisogni delle persone e degli animali.

€5,03

6^ CATEGORIA (locali ed aree per pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari deperibili):

ristoranti, pizzerie, bar, fast-foods; pasticcerie, paninoteche; negozi di frutta e verdura, fiori, pescherie, supermercati e simili, banchi di vendita all'aperto e di qualsiasi altro prodotto destinato all'alimentazione umana.

€3,54

3. Trasmettere il presente atto agli Uffici Ragioneria e Tributi per l'esecuzione e per ogni altro adempimento consequenziale.
4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

^^^

Leuci

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO
Luigi Perrone

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi D'Introno

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/06/2011 (N. 914 Reg. Pubbl.), giusta relazione del messo comunale;

- è divenuta esecutiva il 14.06.2011

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Sede Comunale, li 14.06.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi D'Introno